

MARIA D'ARIENZO*

*Coscienza, valori e identità religiosa***

Le problematiche emergenti dal confronto con culture di matrice religiosa diverse dalla tradizione occidentale rappresentano le nuove sfide rispetto alle quali si parametra il rapporto tra libertà e laicità, o meglio il contemperamento tra la tutela delle diversità culturali e religiose e la salvaguardia dei valori comuni sui quali gli ordinamenti giuridici occidentali sono strutturati¹. Per molti versi, infatti, la nostra società è multiculturale proprio perché multireligiosa, in quanto è proprio la religione, intesa come elemento strutturale delle pratiche di vita e degli abiti mentali che connotano l'appartenenza di ciascuno ad una comunità sociale², a costituire il fattore principale di identità culturale.

Dal punto di vista storico-giuridico, l'affermazione del diritto di libertà in materia religiosa costituisce il parametro di riferimento per l'analisi delle dinamiche tra eguaglianza nei diritti e tutela della diversità, ovvero per la verifica di una reale e concreta garanzia di pluralismo culturale, fondato sul diritto alla differenza di ognuno, contro qualsiasi imposizione di modelli assiologici cui omologarsi³. Difatti è la scelta dei valori a cui uniformarsi a costituire

* Professoressa Ordinaria di Diritto Ecclesiastico, Diritto canonico e Diritti confessionali presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

** Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del single blind peer-review. La versione inglese del presente contributo è stata pubblicata con il titolo *Conscience, values and religious identity*, nella Rivista *Jurnalul libertății de conștiință - Journal for freedom of conscience*, 1, 2022, p. 441-449. Il testo, senza l'apparato di note bibliografiche, è stato pubblicato con il titolo *Identità religiosa e diritti di libertà* nella Rivista *Calabria Rotary*, 2, 2022, p. 52-56.

¹ Cf. M. D'ARIENZO, *Dialogo interculturale, mediazione giuridica e integrazione sociale*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2015, p. 422.

² *Ivi*, p. 422-423.

³ *Ivi*, p. 421.

la radice dell'affermazione della coscienza identitaria rivendicata quale diritto di libertà rispetto alle dinamiche di protezionismo del sistema sociale, sia esso religioso o politico⁴. D'altro canto, l'approfondimento delle dinamiche storiche che hanno contrassegnato l'affermazione della laicità quale tutela della specifica identità e autodeterminazione di ciascun individuo⁵ evidenziano la giustapposizione dei due profili del diritto di libertà in materia religiosa, distinti anche se contemporanei, che hanno connotato le dinamiche tra autorità e libertà nel processo di costruzione dello Stato moderno: quello della libertà di pensiero in materia di fede, rivendicata dagli individui nei confronti soprattutto delle confessioni religiose di appartenenza; e quello della libertà confessionale, rivendicata dalle Chiese e comunità religiose nei confronti del potere politico. Sotto questo profilo, il concetto gius-politico di laicità riflette e conserva le due istanze sottese alla concettualizzazione storico-giuridica del diritto di libertà in materia religiosa: da un lato, il riconoscimento e la valorizzazione della diversità di fede, costituendo la laicità uno strumento di metodo contro l'intolleranza – *in primis* del potere religioso, o delle ortodossie delle confessioni istituzionalizzate – in quanto tutela della libertà dei dissidenti anche rispetto alle comunità religiose di appartenenza; dall'altro, la garanzia della libertà delle diverse professioni di fede, in quanto promozione della dimensione collettiva – oltre che individuale – del diritto, ossia della libertà confessionale intesa come diritto collettivo, la cui titolarità è in primo luogo attribuita alla confessione di appartenenza.

Se la dimensione individuale della specifica identità appare essere garantita dalla tutela del pluralismo e dal principio di non discriminazione, determinata dalla neutralità della sfera pubblica rispetto alle molteplici opzioni di valori, sono invece le istanze di libertà - o meglio il diritto alla diversità - rivendicate dai gruppi o comunità di appartenenza, a costituire le nuove sfide poste dalla multiculturalità al diritto e alla società occidentale. Sono le identità

⁴ Sulle radici storiche della libertà di coscienza quale limite alla giurisdizione dell'autorità politica e religiosa, cfr. M. D'ARIENZO, *La libertà di coscienza nel pensiero di Sebastien Castellion*, Torino, 2008; EAD., *Rădăcinile dreptului libertății de conștiință. Politică și religie în controversile teologice ale secolului al XV-lea în contextual reformei protestant*, in *Jurnalul libertății de conștiință*, 3, 2021, p. 340-354; EAD., *Contro la violenza sacra. Potere, libertà e diritto nel pensiero di Sebastiano Castellione*, in L. FELICI (a cura di), *Violenza sacra, 1. Forme e manifestazioni nella prima età moderna*, Roma, 2022, p. 195-205.

⁵ M. D'ARIENZO, *Il contributo del pensiero riformato del XVI secolo all'ermeneutica della laicità*, in *Archivio giuridico*, 4, 2018, p. 697-720.

collettive, quali portatrici di valori culturali allogeni rispetto a quelli occidentali che evidenziano che non è il principio di eguaglianza *dei* diritti, ma anzi il diritto alla differenza, ossia l'eguaglianza *nei* diritti, ad essere l'istanza principale di riconoscimento pubblico. Del resto, la tutela dell'identità religiosa non si concretizza esclusivamente nella garanzia di libertà delle diverse opzioni fideistiche, quale tutela della libertà di credere ad una specifica dimensione del sacro, come pure di non credere, ma anche a tutte le relazioni intersoggettive che per il credente si strutturano in conformità al sistema di valori derivanti dai precetti e divieti dei diritti religiosi ai quali uniforma la propria coscienza⁶ e che pertanto contraddistinguono le pratiche sociali nei diversi ambiti: dalle scelte delle tipologie matrimoniali a quelle dell'istruzione; dalla determinazione di trattamenti sanitari conformi ai propri valori etico-religiosi alla rivendicazione di nuove ipotesi di obiezione di coscienza, come ha dimostrato anche la recente crisi pandemica⁷; dalle scelte alimentari – si pensi ai cibi *kosher* e *halal* – agli strumenti contrattuali conformi ai precetti religiosi, come evidenziano la finanza etica o la cosiddetta economia islamica⁸.

In altri termini, l'identità religiosa tutelata dal diritto di libertà non è limitata alla libertà di credere o di non credere, ovvero alla mera libertà di pensiero in ambito religioso, proprio perché l'appartenenza religiosa consiste nell'adesione ai valori espressi nei precetti propri dei sistemi giuridici religiosi - che per il credente sono ancora più cogenti di quelli derivanti dalle norme dei sistemi giuridici secolari - i quali connotano l'abito mentale, ossia la cultura specifica che deriva dalle implicazioni normative che l' "esperienza religiosa" comporta⁹.

Emblematico del rapporto tra religione e cultura è il tema della regolamentazione giuridica dell'uso dei simboli quali strumenti di immediata affermazione della identità religiosa dell'individuo. Si pensi, ad esempio, alle numerose pronunce emanate in tema di porto del

⁶ Cfr. M. D'ARIENZO, *Appartenenza religiosa e reti sociali dei migranti*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2016, p. 270-290.

⁷ Cfr. M. D'ARIENZO, *Scienza e coscienza ai tempi dell'emergenza sanitaria da Covid 19*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoeChiese.it), 22, 2020, p. 12-28; EAD., *Vaccini anti-Covid e fattore religioso*, in R. PRODOMO, A. MACCARO (a cura di), *Le sfide del Covid-19 alla bioetica*, Milano-Udine, 2022, p. 183-201.

⁸ Cfr. M. D'ARIENZO, *L'economia islamica nella globalizzazione dei mercati*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2017, p. 523- 552; EAD., *La contrattualistica islamica in un'economia globalizzata*, nel vol. A. MANTINEO, S. MONTESANO (a cura di), *L'Islam. Dal pregiudizio ai diritti. Atti del Campus di Studio IUS/11 (Stilo, 18-21 maggio 2016)*, Cosenza, 2017, p. 123-152.

⁹ Cfr. J. A. MARTIN, *Religious Experience*, in M. ELIADE, *Encyclopedia of Religion*, New York, 1987, 12, p. 323-330; M. DELAHOUTRE, *Expérience religieuse*, in P. POUPARD (dir.), *Dictionnaire des religions*, Paris, 1993, p. 663-666 (Italian edition Milano, 2007, p. 724-727); J. RIES, *Symbole, Mythe et Rite. Constantes du sacré*, Paris, 2012, p. 10 ss.; ID., *Symbolisme et expérience religieuse de la lumière dans les grandes religions*, Turnhour, 2002.

velo islamico¹⁰ o del *kirpan* per i Sikh¹¹ e anche alla recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di affissione del crocifisso nelle aule della scuola pubblica italiana¹². L'importanza del simbolo religioso discende dalla sua preminenza assiologica quale forma di comunicazione intersoggettiva e di appartenenza ad una specifica tradizione confessionale in virtù della quale la funzione «spirituale» del simbolo, quale strumento di mediazione con la dimensione del sacro¹³, si traduce in una funzione di identità culturale e sociale. La natura «religiosa» del simbolo, e dunque la sua peculiare funzione rispetto ad altre forme di rappresentazione simbolica, è essenzialmente quella di costituire per l'*homo religiosus* un legame tra il sensibile e il trascendente, ascrivibile ad un sistema di relazioni non solo intersoggettivo, ma di comunicazione con una realtà sovraordinata e spirituale¹⁴. Il porto del simbolo diviene così uno strumento «attivo» di collegamento, e dunque di comunicazione, tra il mondo spirituale e i valori di cui il credente è portatore nella sua concreta dimensione sociale. D'altro canto, il simbolo religioso può assumere anche la connotazione di trascendenza immanente o pragmatica e dunque la valenza di prodotto culturale¹⁵. In quest'ultimo caso, è da

¹⁰ Sull'uso del velo islamico nella giurisprudenza europea cfr. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, 11 luglio 2017 (*Belcacemi and Oussar v. Belgio*) in <https://curia.europa.eu>; CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, 26 novembre 2015 (*Ebrabimian v. France*), in <https://curia.europa.eu>; CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, 18 settembre 2018 (*Lachiri v. Belgium*), in <https://curia.europa.eu>; CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, 14 Marzo 2015 (C-157/15), in <https://curia.europa.eu>; CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, 14 marzo 2015 (C-188/15), in <https://www.echr.coe.int>; CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, *Grand Chamber*, 15 luglio 2021 (C-804/18, C-341/19), in <https://www.echr.coe.int>.

¹¹ CORTE DI CASSAZIONE, 15 maggio 2017, n. 24084, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2017, p. 981 ss., con nota di A. LICASTRO, *La «sfida» del kirpan ai «valori occidentali» nelle reazioni della dottrina alla pronunzia della Cassazione penale, Sez. I, 15 maggio 2017, n. 24084, ivi*, p. 983-1007. Cfr., inoltre, A. NICO, *Ordine pubblico e libertà di religione in una società multiculturale. (Osservazioni a margine di una recente sentenza della Cassazione sul kirpan)*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2017, p. 201-208.

¹² CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, 9 settembre 2021, n. 24414, reperibile all'indirizzo web: https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7Bc0be14b4-e883-4917-acaf-1d7fa1df2bb9%7D_cassazione-sezioni-unite-civili-sentenza-24414-2021.pdf.

¹³ Con riguardo ai differenti profili concernenti l'interpretazione dei simboli, e specificamente il simbolismo religioso cfr. B. MORRIS, *Anthropological studies of religion. An introductory text*, Cambridge-New York, 1987.

¹⁴ Cfr. M. D'ARIENZO, *Diritti culturali e libertà religiosa*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2014, p. 580 ss.

¹⁵ Cfr. G. AZZONI, *La duplice trascendenza del simbolo*, in E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO, *Symbolon/diabolon. Simboli, Religioni, Diritto nell'Europa multiculturale*, Bologna, 2005, p. 27-36, ma specialmente p. 34 ss.; M. RICCA, *Chi vuole il crocifisso? Domande semplici, democrazia interculturale, fede personale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 4, 2010, p. 5-39; S. TESTA BAPPENHEIM, *I simboli religiosi nello spazio pubblico. Profili giuridici comparati*, Napoli, 2019; E. HOWARD, *Law and the Wearing of Religious Symbols in Europe*, Abingdon-New York, 2020; S. BACQUET, *Religious Symbols and the Intervention of the Law Symbolic Functionality in Pluralist States*, Abingdon-New York, 2020; A. NEGRI, G. RAGONE, M. TOSCANO, L. VANONI (a cura di), *I simboli religiosi nella società contemporanea*, Torino, 2022. Vedasi inoltre C. SINI, *Il simbolo e l'uomo*, Milano, 1991, p. 171.

considerarsi la sua funzione di identificazione di un'appartenenza, ma anche di differenziazione, e dunque quale espressione di un sistema di relazioni sociali, o di comunicazione tra soggetti, il cui significante è individuato nell'insieme di valori specifici e distintivi di una tradizione culturale rispetto alle altre. In tale prospettiva, pertanto, l'ostentazione del simbolo religioso diviene l'espressione di una specifica identità religiosa e culturale che sul piano giuridico, tuttavia, si declina quale diritto di libertà di «espressione»¹⁶, o meglio, di «professione» della propria fede religiosa, all'interno dunque della tutela costituzionale, per restare nell'ambito dell'ordinamento italiano, dell'art. 19 Cost. e non dell'art. 21 Cost., ossia del diritto di libertà religiosa e non di libertà di manifestazione del pensiero¹⁷.

Nell'azione di *governance* del pluralismo culturale la valorizzazione dell'identità religiosa dell'individuo può costituire un importante fattore di integrazione sociale, come si è potuto registrare rispetto alle dinamiche migratorie che hanno interessato, negli ultimi anni, anche il nostro Paese. Le comunità religiose, strutturate in reti sociali e in collaborazione con le autorità civili, hanno infatti offerto un rilevante contributo, in una dimensione di sussidiarietà orizzontale, per favorire una migliore inclusione sociale ed economica dei migranti all'interno degli ordinamenti giuridici di destinazione¹⁸.

La stessa rivendicazione della propria specifica identità religiosa rispetto ad altre opzioni valoriali non è scevra, tuttavia, di una potenziale portata divisiva, e non solo per i fenomeni di discriminazione su base religiosa ancora perpetrati in danno di specifici gruppi religiosi nel mondo, ma soprattutto per l'uso politico che talvolta è fatto della religione. Basti

¹⁶ In merito alla relazione tra libertà religiosa e libertà di espressione cfr. E. STRADELLA, *La libertà di espressione politico-simbolica e i suoi limiti tra teorie e «prassi»*, Torino, 2008; C. SALAZAR, *Le «relazioni pericolose» tra libertà di espressione e libertà di religione: riflessioni alla luce del principio di laicità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), gennaio 2008. Con riguardo alla giurisprudenza britannica e statunitense cfr. C. CIANITTO, *La gestione dei conflitti tra libertà di religione e libertà di espressione: il caso britannico*, G. D'ANGELO, *I simboli c.d. passivi nello spazio pubblico tra tutela delle libertà (di coscienza, di espressione religiosa) e principi di non identificazione e separazione degli ordini: spunti di comparazione (ed in una prospettiva de iure) dalla più recente giurisprudenza statunitense*, pubblicati in N. FIORITA, D. LOPRIENO, *La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali*, Firenze, 2009, rispettivamente alle p. 141-149 e 151-173; M. PARISI, *Per una disciplina democratica della libertà di pensiero e di religione. Metodi e contenuti*, Inzago (MI), 2014; M. TUSHNET, *Advanced Introduction to Freedom of Expression*, Cheltenham, 2018; E. HOWARD, *Freedom of Expression and Religious Hate Speech in Europe*, Abingdon-New York, 2019.

¹⁷ Cfr. M. D'ARIENZO, *Diritti culturali e libertà religiosa*, cit., p. 577-594.

¹⁸ Cfr. M. D'ARIENZO, *Pluralismo religioso e dialogo interculturale. L'inclusione giuridica delle diversità*, Cosenza, 2018; EAD., *Religious communities and migration phenomenon*, in *Štítný Buletin-Scientific Bulletin, serie A, Fascicula Filologie-Philology Fascicle*, XXX, 2021, p. 223-232.

solo fare riferimento al ruolo delle religioni nella recente crisi russo-ucraina, rispetto alla quale non è stata considerata estranea la rivendicazione di una specifica identità da parte della neo-costituita Chiesa autocefala ortodossa d'Ucraina, la cui autonomia è stata riconosciuta dal Patriarcato ecumenico di Costantinopoli, in aperta contrapposizione con il Patriarcato di Mosca¹⁹. A riprova di come il fattore religioso, lungi dall'essere una mera scelta di coscienza individuale, svolga un ruolo determinante anche sugli assetti geopolitici.

Abstract

Il diritto alla differenza costituisce nei sistemi giuridici occidentali il principale strumento per sostenere l'uguaglianza nell'esercizio dei diritti, come si evince dall'uso dei simboli religiosi. Il saggio esamina la rilevanza dell'identità religiosa nelle società multiculturali contemporanee, dove l'appartenenza religiosa del credente attraversa i molteplici ambiti della vita sociale. Alla luce di ciò, il saggio intende anche analizzare il rapporto tra identità religiosa e culturale nelle società pluralistiche.

Abstract

The right to difference constitutes in Western legal systems the main instrument for supporting equality in the exercise of rights, as can be seen about the wearing of religious symbols. The paper examines the relevance of religious identity in contemporary multicultural societies, where the believer's religious belonging comes across the multifarious spheres of social life. Considering this, the essay also intends to analyze the relationship between religious and cultural identity in pluralistic societies.

Napoli, ottobre 2022.

¹⁹ Cfr. G. CIMBALO, *L'evoluzione dei rapporti tra Stato e Chiese nella Nuova Ucraina. Alla ricerca dell'Autocefalia*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2020, p. 262 ss.; ID., *Il ruolo sottaciuto delle Chiese nel conflitto russo-ucraino*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2021, p. 485 ss.; V. PARLATO, *L'autocefalia della chiesa ortodossa ucraina, interpretazioni dottrinali e strutture ecclesiali a confronto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 7, 2019, p. 1-16; A. MAINARDI, *Le chiese in Ucraina e la sfida della pace*, in *Il Mulino. La guerra in Ucraina*, 12 marzo 2022.